



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Ufficio per la consulenza giuridico legale

Roma, 19/02/2016

Alla FederSanità ANCI

Prot. n. 19898

Oggetto: Parere su offerta di servizi innovativi alle Aziende sanitarie associate a Federsanità ANCI.

Con riferimento alla nota di codesta Federazione prot. n. 185/20151222/rdn del 23 dicembre u.s., relativa all'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Codesta Federazione ha ipotizzato di modificare il modello della delibera che le Aziende Sanitarie Locali adottano per associarsi alla Federazione medesima. In particolare, è stato proposto l'inserimento di una clausola opzionale avente ad oggetto la possibilità, per le A.S.L. che si associno alla Federazione, di acquistare servizi a prezzi scontati rispetto a quelli che verranno inseriti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Ciò posto, è necessario evidenziare che le Aziende Sanitarie Locali, essendo qualificate come Amministrazioni Pubbliche ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a provvedere all'approvvigionamento di beni e di servizi nel rispetto delle norme pubblicistiche in materia di acquisti. Ossia, in linea di principio, ricorrendo alle convenzioni delle centrali di acquisto di riferimento, ovvero alle convenzioni Consip, o, comunque, agli strumenti telematici di acquisto e negoziazione, per gli acquisti sopra soglia comunitaria; e al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici, o, comunque, ai sistemi telematici, per gli acquisti sotto soglia comunitaria.

Al riguardo, appare, altresì, opportuno richiamare il disposto dell'articolo 2, comma 6, dello Statuto di codesta Federazione, ai sensi del quale *“La Confederazione, su indicazione degli organi, può fungere anche come stazione di committenza per conto dei propri associati al fine di supportare le Aziende Sanitarie. Questo esclusivamente per i processi di innovazione attraverso il*

procurement precompetitivo e gli istituti ad esso connessi, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali”.

Tanto premesso, appare senz'altro corretto ritenere che codesta Federazione sia legittimata a rapportarsi alle Aziende Sanitarie Locali associate nella sua veste statutaria di stazione di committenza e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, operando come tale ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle suddette A.S.L., in conformità alle prescrizioni normative disciplinanti gli acquisti pubblici, con particolare riferimento a quelli sotto soglia comunitaria, per i quali la normativa di settore impone il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici.

Pertanto, l'inserimento - nel modello di delibera che le Aziende Sanitarie Locali adottano per associarsi alla Federazione medesima - di una clausola opzionale avente ad oggetto la possibilità di acquistare servizi a prezzi scontati rispetto a quelli che verranno inseriti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando la Federazione come “stazione di committenza” in rappresentanza delle stesse A.S.L., è in linea con il vigente quadro che impone l'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per gli acquisti sotto soglia comunitaria.

Da ultimo, quanto al quesito relativo alla previsione del versamento di una quota associativa da parte delle Aziende Sanitarie Locali, si rappresenta che lo stesso esula dalle competenze dello scrivente Dipartimento, attenendo a tematiche di competenza della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Capo Dipartimento

(Luigi Ferrara)



R